

**CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA DI MANTOVA
PER L'ATTIVITÀ DI DOCENZA E LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICOLARE
RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA – SEDE DI CREMONA**

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ATS della Val Padana), CF n. 02481970206, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Stefano Manfredi, domiciliato per la carica in Mantova, via dei Toscani n. 1, PEC: protocollo@pec.ats-valpadana.it

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (ASST di Mantova), CF n. 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola, domiciliato per la carica in Mantova, Strada Lago Paiolo n. 10, PEC: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

PREMESSO

- che la riforma degli studi universitari ha condotto, ai sensi del DM 509/1999 e della Legge 251/2000, alla istituzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
- che con DD.MM. 2/4/2001, sono state definite le classi di Laurea e di Laurea Specialistica delle professioni sanitarie
- che l'Università degli Studi di Brescia ha istituito e attivato dall'anno accademico 2002/2003 il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria presso la sede di Cremona
- che il DM 270/2004 ha introdotto modifiche concernenti al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, ex DM 509/1999
- che in data 11/01/2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui la D.g.r. 16/02/2005 n. VII/20950
- che, successivamente, Regione Lombardia con D.d.g. 03/05/2007 n. 4415 ha individuato l'ATS della Val Padana (già ASL della provincia di Cremona) quale sede del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria (Sezione di Cremona) per l'Università degli Studi di Brescia
- che in data 24/10/2025 è stata stipulata la convenzione tra l'Università degli Studi di Brescia e questa ATS per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria
- che nella sopracitata convenzione, all'art. 2, si prevede che l'ATS della Val Padana, quale Istituzione sanitaria accreditata per la realizzazione dell'attività di formazione in oggetto, possa stipulare delle convenzioni con istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il SSR al fine di disporre di strutture e risorse ulteriori rispetto a quelle a disposizione della sede del corso

PREMESSO ALTRESÌ

- che l'ATS della Val Padana, mediante rapporto di sub-convenzione, ai fini di realizzare l'attività di formazione in oggetto, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti dell'ASST di Mantova e delle strutture previste dal POAS della stessa
- che, in tale ambito, l'ATS della Val Padana ha interpellato l'ASST di Mantova che ha accettato la proposta di accogliere in tirocinio gli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria - Sede di Cremona e di dare la possibilità ai propri dipendenti di essere assegnatari di incarichi di insegnamento presso il medesimo corso di laurea.

**CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 Attività di docenza

1. L'ASST di Mantova si impegna ad autorizzare l'attività di docenza ai propri dipendenti che risultino affidatari di insegnamenti a seguito degli esiti del Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento a Dipendenti di Enti convenzionati indetto dall'Università degli Studi di Brescia.
2. Gli incarichi di insegnamento dei dipendenti dell'ASST di Mantova prevedono compensi nell'entità prevista dalle disposizioni in materia, a carico dell'ATS della Val Padana.
3. Le modalità di pagamento di cui al precedente comma saranno concordati tra la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e la SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ATS della Val Padana e la Struttura Gestione e Sviluppo Risorse Umane e la SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST di Mantova.

Art. 2 Tirocinio curricolare

1. L'ASST di Mantova si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Sede di Cremona dell'Università degli Studi di Brescia, ai fini della frequenza del tirocinio previsto dall'ordinamento didattico, mettendo a disposizione le attrezzature, i servizi e il personale identificati come idonei per la formazione degli studenti.
2. Le funzioni di assistente di tirocinio presso le strutture dell'ASST di Mantova sono svolte da personale dipendente nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario, messo a disposizione dall'ASST di Mantova, all'interno dell'orario di servizio, in possesso di competenze professionali coerenti con le attività formative attribuite e individuato dal Coordinatore Didattico del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Sede di Cremona.
3. Durante il tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita, certificata su apposito libretto e verificata su apposita scheda dal personale dipendente dell'ASST di Mantova di cui al precedente comma.
4. Il numero degli studenti da ammettere al tirocinio e il monte ore della frequenza verranno stabiliti all'inizio di ogni anno accademico, in base alla programmazione approvata dall'Università degli Studi di Brescia.
5. L'elenco nominativo degli studenti, i relativi periodi di frequenza e le relative strutture di tirocinio assegnate saranno comunicati dal Coordinatore Didattico del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Sede di Cremona all'assistente di tirocinio, al Direttore del DAPSS dell'ASST di Mantova.
6. Nulla è dovuto da parte dell'ATS della Val Padana all'ASST di Mantova per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione.
7. L'ATS della Val Padana si impegna, per tramite del Coordinatore Didattico del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Sede di Cremona, a rilasciare annualmente al personale di cui il comma 2 del presente articolo, adeguata certificazione dell'attività svolta per le funzioni di assistente di tirocinio, per gli usi consentiti dalla normativa, anche in materia di formazione continua in medicina (ECM).
8. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà dello studente.
9. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro per lo studente, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione.
10. È fatto divieto di utilizzare studenti in sostituzione del personale:
 - a) assunto con contratti a termine dei periodi di picco dell'attività;
 - b) aziendale dei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie;
 - c) necessario per colmare le vacanze in organico.
11. Durante il tirocinio, gli studenti sono tenuti a:
 - a) Svolgere le attività previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;
 - b) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - c) Mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze in merito a utenti e all'attività aziendale acquisiti.

durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;

- d) Ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013.
- 12. Qualora lo studente tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'ASST di Mantova ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, l'ASST di Mantova potrà, previa comunicazione al Coordinatore Didattico o Tutor del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Sede di Cremona, sospendere o interrompere la frequenza del tirocinio.
- 13. Il tirocinio ha carattere curricolare ed è pertanto escluso dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell'art. 1 della L. 296/2006.

Art. 3 Copertura assicurativa

- 1. Tutti gli studenti in caso di sinistro sono tutelati, tramite l'Università degli Studi di Brescia, dalle seguenti coperture assicurative:
 - a) Polizza Infortuni
 - b) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi
 - c) Copertura assicurativa INAIL solo per gli infortuni accaduti durante attività di tirocinio, esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche formative.
- 2. L'ASST di Mantova, per il tramite dell'assistente di tirocinio, insieme allo studente, comunicano il verificarsi del sinistro alla Segreteria del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Sede di Cremona.
- 3. L'eventuale denuncia di sinistro è un onere dell'Università degli Studi di Brescia ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura. L'ATS della Val Padana e l'Università degli Studi di Brescia si fanno carico di rendere edotti gli studenti sulle modalità della medesima procedura.

Art. 4 Formazione, informazione e sorveglianza sanitaria

- 1. L'ATS della Val Padana è garante dell'informazione e della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008.
- 2. L'ASST di Mantova garantisce:
 - a) l'informazione ai lavoratori e la formazione sui rischi specifici, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, tenendo conto della formazione già effettuata dall'ATS della Val Padana;
 - b) la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, laddove previsti.
- 3. La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008 è garantita dall'ATS della Val Padana che certifica altresì l'idoneità psicofisica all'attività professionale.

Art. 5 Servizi per gli studenti

- 1. L'ASST di Mantova si impegna a garantire agli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Sede di Cremona in tirocinio presso le proprie strutture i seguenti servizi accessori:
 - a) spogliatoi;
 - b) servizi igienici;
 - c) accesso alla mensa secondo il vigente tariffario aziendale.
- 2. L'ATS della Val Padana si impegna a fornire agli studenti:
 - a) cartellino identificativo;
 - b) idonea divisa.

Art. 6 Formazione del personale dipendente

- 1. L'ASST di Mantova si impegna a garantire ai propri dipendenti la possibilità di partecipare alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente e di assistente di tirocinio.

Art. 7 Trattamento dati

- 1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.
4. I tirocinanti devono:
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti
 - nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. Ove necessario, il soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii..

Art. 8 Durata della convenzione

1. La presente convenzione, una volta sottoscritta, ha validità di tre anni, dal 01/11/2026 al 31/10/2029, salvo disdetta da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione tramite comunicazione scritta con preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 9 Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni, assolta in modo virtuale dall'ATS della Val Padana (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Mantova del 14/01/2016 prot. n. 2016/964). Il pagamento dell'imposta di bollo verrà equamente suddiviso tra le parti.

Art. 10 Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà messa alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.

Le Parti, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR del 28/12/2000, n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, dichiarano, ciascuna per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì

Per l'ATS della Val Padana
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano Manfredi

Per l'ASST di Mantova
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Gerola